



Via Roma, 1
33079 Sesto al Reghena (PN)
tel. +39 0434 693 933-36
fax +39 0434 693912
P.IVA. 00254030935



Comune di
SESTO AL REGHENA
Provincia di Pordenone



EMAIL servizi.sociali@com-sesto-al-reghena.regione.fvg.it
PEC comune.sestoalreghena@certgov.fvg.it
C.F. 80003970938

BANDO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE 2021

(Anno di riferimento 2020)

(AI SENSI DELLA LEGGE 9.12.1998 N. 431 ART. 11 E DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2016 ART. 19

Art. 1 FINALITÀ

La legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (*Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle ATER*), all'art. 19 ha la finalità di fornire, mediante l'erogazione di contributi, un supporto economico alle famiglie che si trovano nell'impossibilità di sostenere l'onere del pagamento del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, di alloggi, destinati a prima casa, di proprietà sia pubblica che privata, e anche quelli di edilizia sovvenzionata (ATER) se nell'anno precedente il locatore ha sostenuto un canone di locazione per un alloggio sul libero mercato.

Per l'anno 2021 (con riferimento quindi ai canoni pagati nell'anno 2020), l'Amministrazione comunale intende concorrere con fondi propri ad incrementare le risorse, facoltà prevista dall'art. 4 comma 6 del Regolamento regionale di cui sopra, nella misura del 10% del fabbisogno rappresentato dalle domande di contributo e comunicato alla Regione;

Art. 2 DESTINATARI DEGLI INTERVENTI E REQUISITI SOGGETTIVI/REDDITUALI

Possono beneficiare dei contributi i titolari di un contratto di locazione regolarmente registrato entro l'anno 2020 (durata anni 4+4, 3+2 e transitori non superiori a 18 mesi per specifiche esigenze comprovate e dichiarate) in possesso dei requisiti, alla data di presentazione della domanda, di seguito indicati.

Requisiti soggettivi

- 1) Essere maggiorenni;
- 2) Avere la residenza anagrafica nel COMUNE DI SESTO AL REGHENA alla data del presente bando;
- 3) Le persone interessate a richiedere i contributi sul canone di locazione potranno presentare domanda al Comune del territorio regionale di attuale residenza anche per canoni dovuti e pagati nell'anno precedente a fronte di contratti di locazione di alloggi siti in altri Comuni della regione. **Per tutti è richiesta la residenza da almeno ventiquattro mesi continuativi in Regione Friuli Venezia Giulia**, considerando utili, al fine del computo della residenza sul territorio regionale, i periodi di permanenza all'estero da parte di corregionali espatriati e rimpatriati ai sensi della L.R. 7/2002.
- 4) Essere cittadini italiani o di Stati appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri) o titolari di permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva

2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) o permesso di soggiorno di durata non inferiore all'anno di cui all'art. 41 del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

- 5) Essere titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo, precisando che l'immobile deve essere ubicato sul territorio regionale (della durata di anni 4+4, 3+2 e transitori non superiori a 18 mesi per specifiche esigenze comprovate e dichiarate). In caso di contitolare, la domanda può essere presentata da un solo soggetto, qualora questo appartenga allo stesso nucleo degli altri contitolari e la spesa sia stata direttamente sostenuta e sia rimasta in carico al richiedente;
- 6) Essere conduttore di un alloggio privato o pubblico ad uso abitativo, posto sul territorio regionale, anche quelli di edilizia sovvenzionata (ATER) se nell'anno precedente ha sostenuto un canone di locazione per un alloggio sul libero mercato, incluse le categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in villa), A/9 (Castelli palazzi di eminenti pregi artistici o storici) SOLO se locati sulla base di accordi territoriali previsti dall'art. 2 comma 3 L. 431/1998 (durata anni 3+2), in base ad un contratto registrato e per il quale è stata regolarmente rinnovata la tassa annuale di registrazione salvo opzione per la "*cedolare secca*" (il contratto non deve essere stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente);
- 7) Non essere in locazione in immobili "*di lusso*" e non richiedere il rimborso per canoni pagati per alloggi di edilizia sovvenzionata nell'anno precedente (art. 16 L.R. 1/2016)
- 8) Non aver beneficiato di altri benefici pubblici a titolo di sostegno alloggiativo nonché non aver usufruito delle detrazioni fiscali ai fini dell'I.R.P.E.F. in favore di conduttori di alloggi a titolo di abitazione principale con riferimento all'anno per cui si chiede il contributo;
- 9) Non essere proprietari, nudi proprietari o usufruttuari di altri alloggi anche per quote, ovunque ubicati, in ITALIA o all' ESTERO, purché non dichiarati inagibili o sottoposti a procedure di esproprio già attive, con esclusione delle quote di proprietà, inferiori al 100% (cento per cento), di alloggi ricevuti per successione ereditaria purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all'intera unità immobiliare, della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado, della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d'uso gratuito da contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado, e della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente di fatto o parte dell'unione civile.
- 10) La dimostrazione del non possesso di cui al punto 8) va dichiarato nella domanda stessa. I cittadini italiani e dell'Unione Europea, ovvero i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea con *status* di rifugiato o titolare di protezione sussidiaria, attestano tale requisito sia con riferimento al territorio nazionale che all'estero.
- 11) I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, con esclusione dei rifugiati e dei titolari della protezione sussidiaria di cui all'art. 2, comma 1 lettera a bis) del D.Lgs 251/2007, attestano tale requisito con riferimento al solo territorio nazionale italiano e devono presentare, con riferimento al paese di origine ed al paese di provenienza di ciascun componente il nucleo familiare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 4, del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 2 del D.P.R. 394/1999, apposita certificazione o attestazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, legalizzata dall'Autorità consolare italiana e corredata di traduzione in lingua italiana di cui l'Autorità consolare italiana attesta la conformità all'originale, ovvero certificazione rilasciata dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nei casi in cui tale fatto non possa essere documentato mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniera, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti.
- 12) Non essere stati condannati, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 del codice penale, nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di intervenuta concessione della

riabilitazione ai sensi degli artt. 178 e 179 del Codice Penale. I requisiti di cui al punto 8 devono essere posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare.

- 13) Avere un nucleo familiare con un **I.S.E.** (Indicatore della Situazione Economica di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni) **non superiore a Euro 30.000,00**;
- 14) **Avere un nucleo familiare con un I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente ORDINARIO) inferiore o uguale a Euro 13.405,08 e l'incidenza del canone di locazione (al netto degli oneri accessori) non inferiore al 14%; ovvero avere un nucleo familiare con un I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore o uguale a Euro 20.000,00 e l'incidenza del canone di locazione (al netto degli oneri accessori) non inferiore al 24%;**
- 15) **Per i nuclei composti da un solo componente, gli indicatori I.S.E.E. di cui al punto 12) saranno innalzati del 20% e, pertanto, saranno pari, rispettivamente, a Euro 16.086,10 e Euro 24.000,00; si precisa che per la valutazione del possesso dei requisiti sopra indicati per "nucleo familiare" si intende quello definito dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, alla data di presentazione della domanda.**

Riassumendo:

I.S.E.	I.S.E.E.	Incidenza canone
€ 30.000,00 (limite massimo per tutte le fattispecie)	Se Inferiore o uguale a € 13.405,08 (Per nuclei di 1 componente € 16.086,10)	Non inferiore al 14%
	Se inferiore o uguale a € 20.000,00 (Per nuclei di 1 componente € 24.000,00)	Non inferiore al 24%

I requisiti, di cui al presente articolo, che devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, saranno dichiarati dall'interessato (ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.02.2000) nella domanda di richiesta di contributo, redatta sull'apposito modello.

Art. 3 NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI PARTICOLARE DEBOLEZZA SOCIALE O ECONOMICA

In osservanza del disposto di cui all'art. 14 della L.R. 1/2016 il contributo è incrementato del 25% (venticinque per cento) per nuclei familiari che includono le seguenti situazioni di debolezza sociale/economica:

- anziani: persone che hanno compiuto 65 anni;
- giovani: persona singola o coppia che non hanno compiuto i 35 anni di età;
- persone singole con minori: quelle il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori;
- disabili: i soggetti di cui all'art. 3 della L. n. 104/1992 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- persone appartenenti a nuclei familiari monoreddito: persone appartenenti a nuclei composti da più persone il cui indicatore I.S.E. risulta determinato sulla base delle componenti reddituali riferite ad un solo componente il nucleo familiare;
- persone appartenenti a famiglie numerose: persone appartenenti a nuclei con figli conviventi in numero non inferiore a tre;
- persone appartenenti a nuclei familiari in cui almeno un componente ha compiuto 65 anni di età, ovvero è disabile;
- persone destinatarie di provvedimenti esecutivi di sfratto, di determinazioni di rilascio dell'abitazione familiare in sede di separazione personale o divorzio o scioglimento di unione civile;

Art. 4 DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone con i seguenti criteri:

Valore I.S.E.E.	Modalità di calcolo	Importo massimo
Nuclei familiari con I.S.E.E. ≤ € 13.405,08 (se 1 componente ≤ € 16.086,10)	il contributo sarà calcolato sulla quota di affitto (al netto degli oneri accessori) eccedente il 14% del valore I.S.E.E.	€ 3.110,00
Nuclei familiari con I.S.E.E. ≤ € 20.000,00 (se 1 componente ≤ € 24.000,00)	il contributo sarà calcolato sulla quota di affitto (al netto degli oneri accessori) eccedente il 24% del valore I.S.E.E.	€ 2.330,00
contributo minimo assegnabile: € 30,00;		

Qualora i fondi assegnati dalla Regione e dal Comune a titolo di compartecipazione in ragione del 10% non consentano di soddisfare tutte le richieste, i contributi saranno proporzionalmente ridotti. Il contributo non può superare in nessun caso l'ammontare del canone corrisposto nell'anno. Il contributo non è cumulabile con altri benefici pubblici di sostegno alloggiativo e nemmeno con le detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore di conduttori di alloggi a titolo di abitazione principale (T.U.I.R. D.P.R. 917/1986).

Art. 5 CONTENUTO E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di attribuzione del contributo, compilata su apposito modulo in forma di dichiarazione sostitutiva, dovrà essere presentata al COMUNE DI SESTO AL REGHENA DAL 6 AL 30 APRILE 2021. Le domande che verranno presentate successivamente alla suddetta scadenza non saranno ammesse.

La domanda dovrà essere inviata preferibilmente per mezzo mail (servizi.sociali@com-sesto-al-reghena.regione.fvg.it) con allegata fotocopia documento di identità o Posta elettronica certificata - PEC (comune.sestoalreghena@certgov.fvg.it) entro il termine perentorio del 30 aprile 2021. Potrà essere anche consegnata a mano previo appuntamento presso l'Ufficio Servizi alla Persona – Via Roma 1, 33079 – Sesto al Reghena (0434 693936/33/30).

I moduli per la compilazione della domanda, scaricabili dal sito www.comune.sesto-al-reghena.pn.it sono disponibili per il ritiro previo appuntamento presso il predetto Ufficio.

La domanda potrà essere inviata anche a mezzo raccomandata A.R., con allegata fotocopia di un documento di identità del dichiarante, al seguente indirizzo: Comune di Sesto al Reghena – Servizi alla Persona Via Roma 1, 33079 – Sesto al Reghena, a condizione che la domanda pervenga entro il 05 maggio 2021 (farà fede il timbro postale di avvenuto invio entro il giorno 30 aprile 2021). La mancata osservanza del termine comporta l'esclusione.

MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

L'erogazione del contributo è subordinata all'assegnazione al COMUNE DI SESTO AL REGHENA dei relativi fondi da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 7 DISPOSIZIONI FINALI – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile del Servizio Affari Generali - Servizi alla Persona, dott. Stefano Padovan.

Il Responsabile dell'Istruttoria è la Sig.ra Adriana Moras, Istruttore Amministrativo (tel.0434 693936/33/30).

I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento Europeo n. 2016/679 (G.D.P.R.).

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta all'Ufficio Servizi alla persona del Comune di Sesto al Reghena – Via Roma, 1 (tel.0434 693936/33/30) mail: servizi.sociali@com-sesto-al-reghena.regione.fvg.it.

Sesto al Reghena,